

ELABORATO A

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
“LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLO SCHEMA
IRRIGUO DELLA DIGA DI MARSICO NUOVO PER L’INTEGRAZIONE
IDRICA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI MATINA – MAGLIANESE E
CANALE CAVOLO NUOVA IRRIGAZIONE”.**

CUP: F56H19000040006

SIMOG – GARA N. 7792607

CIG 8334624D4B

Sommario

Premesse	3
SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI.....	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 – Stazione Appaltante	4
Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo	4
Art. 4 – Luogo di esecuzione	4
Art. 5 – Descrizione dell'appalto	4
Art. 6 – Durata dell'appalto	5
Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto.....	5
Art. 8 – Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo	6
Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto esecutivo dei lavori	7
SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare	8
Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione.....	10
Art. 12 – Patto di integrità	12
Art. 13 – Sottoscrizione della documentazione.....	12
Art. 14 – Avvalimento	12
Art. 15 – Subappalto	13
Art. 16 – Registrazione al sistema AVCPass	14
SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE.....	14
Art. 17 – Documento di gara unico europeo (DGUE)	14
Art. 18 – Garanzie	16
Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC.....	18
SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	18
Art. 20 – Modalità di recapito dell'offerta	18
Art. 21 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa	20
Art. 22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta economica.....	23
SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	23
Art. 23 – Criterio di aggiudicazione	23
Art. 24 – Operazioni di gara	23
Art. 25 – Verifica dell'anomalia delle offerte	25
Art. 26 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	25
Art. 27 – Soccorso istruttorio	26
Art. 28 – Ulteriori disposizioni	27
Art. 29 – Definizione delle controversie	27
Art. 30 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti.....	27

Premesse

Con determina a contrarre n. 20AD.2020/D.00108 del 19/05/2020, la Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA-RB) – Ufficio Appalti di Lavori ha deliberato l'affidamento dei **“Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione” - CUP: F56H19000040006**, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti di gara.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 7.944.342,89, finanziato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 25648 del 14/06/2019, è stato riapprovato con delibera dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 528 del 25/7/2019.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice. La registrazione dell'operatore economico al Portale SUA-RB è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica. Prerequisito alla registrazione è il possesso delle credenziali per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della [“Manuale per la registrazione operatore economico al Portale SUA-RB Procurement”](#) e della [“Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement”](#), disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale. Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le [“Regole di utilizzo della piattaforma telematica SUA-RB Procurement”](#).

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica” o inviando una e-mail all'indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12/06/2020 n. 2020/S 113-273063 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 17/06/2020 e sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, permalink <https://www.sua-rb.it/N/G00263>.

I lavori saranno eseguiti nel territorio della provincia di Potenza per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata [codice NUTS ITF51].

Responsabile unico del procedimento c/o Consorzio di Bonifica della Basilicata

Ing. Maria Carmela LEONE

tel. +39 0835 248300

e-mail: mariacarmela.leone@bonificabasilicata.it

Responsabile del procedimento di gara di cui all'art. 31, comma 14, del Codice

Ernesto Ricciardi

Dipartimento SUA-RB della Regione Basilicata

tel. +39 0971 668353

e-mail: ernesto.ricciardi@regione.basilicata.it

SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l'appalto dell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i "Lavori di completamento funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione idrica degli impianti irrigui Matina-Maglianese e Canale Cavolo nuova irrigazione" - CUP: F56H19000040006.
2. I lavori saranno affidati in conformità al progetto esecutivo, validato ai sensi dell'art. 26, comma 8, del Codice dal Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri con verbale del 28/08/2017 e riapprovato con delibera dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 528 del 25/7/2019.
3. Vista la natura dei lavori da eseguire, trattandosi di attività non scorporabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, comma 2, del Codice i lavori in affidamento saranno costituiti da un solo lotto funzionale.

Art. 2 – Stazione Appaltante

1. Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Lavori, via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza – Tel. +39 0971 668378 – PEC ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it.

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo

1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice da svolgersi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice. L'importo contrattuale è quello derivante dall'aggiudicazione della presente procedura.
2. La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice.

Art. 4 – Luogo di esecuzione

1. Territorio della provincia di Potenza
Codice NUTS – ITF51

Art. 5 – Descrizione dell'appalto

1. Il servizio che si intende affidare riguarda:
Lavori di costruzione di acquedotti – CPV 45247130-0
2. I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche degli interventi e la definizione delle modalità di svolgimento degli stessi sono descritti dettagliatamente nel progetto esecutivo nel Capitolato Speciale di Appalto che s'intendono qui completamente riprodotti e trascritti ad ogni effetto.
L'intervento proposto prevede la costruzione di una nuova condotta Adduttrice in acciaio del DN 600.
Le opere di protezione (soglie) si rendono necessaria al fine di proteggere la condotta da qualsiasi movimento, e prevenire ogni possibile scalzamento della stessa.
 - La condotta nel suo percorso attraversa i seguenti torrenti: a soglia sarà realizzata in cls con un Rck 45 XC1 rapporto a/c max 0,60, mentre la copertina sarà realizzata con cls Rck 45 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria per una profondità al centro di mt. 3 e per una lunghezza di mt. 18,90.
 - Torrente Gapogliate e Isca - La soglia sarà realizzata in cls con un Rck 45 XC1 rapporto a/c max 0,60, mentre la copertina sarà realizzata con cls Rck 45 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria per una profondità al centro di mt. 3 e per una lunghezza di mt. 9,00.

- Torrente Molinara - La soglia sarà realizzata in cls con un un Rck 45 XC1 rapporto a/c max 0,60, mentre la copertina sarà realizzata con cls Rck 45 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria per una profondità al centro di mt. 3 e per una lunghezza di mt. 34,00.
- Torrente Alli - La soglia sarà realizzata in cls con un un Rck 45 XC1 rapporto a/c max 0,60, mentre la copertina sarà realizzata con cls Rck 45 XF2 rapporto a/c max 0,50 con aria per una profondità al centro di mt. 3 e per una lunghezza di mt. 37,00.

Art. 6 – Durata dell'appalto

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovranno essere eseguiti e completati entro il termine di 780 (settecentottanta) giorni, naturali, consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori o, laddove ricorrano i presupposti dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, dal "Processo verbale di Consegna" nelle more della stipula contrattuale.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio dei lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. La Committenza si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dall'art. 15 del contratto di appalto lavori.

Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ammonta ad € 4.823.354,77 (quattromilioniotto-centoventitremilatrecentocinquantaquattro/77) di cui € 4.760.209,01 (quattromilionisettecentosessantamila duecentonove/01) per lavori a misura ed € 63.145,76 (sessantatremilacentoquarantacinque/76) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, così suddiviso:

IMPORTO A BASE DI GARA	TOTALE
Lavori a misura	€ 4.760.209,01
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 63.145,76
TOTALE LAVORI	€ 4.823.354,77

2. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
3. L'appalto non è frazionabile.
4. I lavori di cui al presente appalto, dell'importo complessivo di € 7.944.342,89, sono finanziati con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 25648 del 14/06/2019.
5. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 del Capitolato Speciale di Appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
6. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. I suddetti importi sono onnicomprensivi di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione dei lavori oggetto della presente procedura, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'esecuzione delle opere.

Art. 8 – Richiesta di chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, entro e non oltre il giorno **07/09/2020**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
3. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID, secondo le modalità specificate nella "[Manuale per la registrazione operatore economico al Portale SUA-RB Procurement](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#). Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.
4. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **15/09/2020**, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente della SUA-RB, all'indirizzo internet <https://www.sua-rb.it/N/G00263>.
5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
6. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente della SUA-RB <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, al permalink <https://www.sua-rb.it/N/G00263>.
7. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.
8. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
9. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
10. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
11. I concorrenti hanno l'obbligo, attesa la peculiarità dei lavori da realizzare, di effettuare apposito sopralluogo presso i luoghi interessati dalle opere.
12. A tale proposito i concorrenti dovranno contattare i seguenti referenti indicati dall'Amministrazione interessata:

AMMINISTRAZIONE	COMUNE	REFERENTE SOPRALLUOGO	TEL.	E MAIL
Consorzio di Bonifica della Basilicata	vari	Ing. Antonio Votta	0975 1905270	antonio.votta@bonificabasilicata.it

13. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata inderogabilmente al referente designato dal Consorzio di Bonifica della Basilicata entro e non oltre il **28/08/2020**.
14. L'Ente Committente predisporrà un proprio calendario di visite ed inoltre fornirà tutte le informazioni, l'assistenza e le indicazioni necessarie. Data, ora e luogo dei sopralluoghi sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

15. I sopralluoghi potranno essere effettuati entro e non oltre il 04/09/2020 dall'operatore economico o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega e di documento d'identità in corso di validità.
16. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, i sopralluoghi possono essere effettuati da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati in rete.
17. In caso di consorzio stabile, i sopralluoghi devono essere effettuati a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. In caso di più operatori economici consorziati indicati come esecutori dei lavori, i sopralluoghi possono essere effettuati o congiuntamente o da un operatore soltanto. Persone diverse da quelle sopra indicate non verranno ammesse ai sopralluoghi.
18. Si precisa che la partecipazione ai sopralluoghi è comprovata dalla firma apposta dall'incaricato dell'operatore economico, unitamente a quella dell'incaricato della Amministrazione, sui moduli da quest'ultima predisposti e conservati agli atti.
19. La mancata effettuazione dei sopralluoghi è causa di esclusione dalle procedure di gara mentre la mancata allegazione ai documenti di gara degli attestati di presa visione degli stessi luoghi, rilasciati dalla Amministrazione interessata, è sanabile mediante procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.
20. Si precisa che durante l'esecuzione del contratto l'operatore economico non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale di Appalto.
21. L'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso ai candidati esclusi dalle successive fasi di gara, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.

Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto esecutivo dei lavori

1. La documentazione di gara, secondo la disciplina di cui agli artt. 71, 72, 73, 74 del Codice, è pubblicata dall'Amministrazione sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e ne è garantito l'accesso libero e incondizionato.
2. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29, del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
3. Il Progetto esecutivo relativo ai lavori in appalto comprende la seguente documentazione:
 - 1) RELAZIONE TECNICA
 - 2) RELAZIONE GEOLOGICA
 - 2a) RELAZIONE GEOTECNICA
 - 3) COROGRAFIA scala 1:25.000
 - 4) PLANIMETRIA QUOTATA scala 1:5.000
 - 5) PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2000 (tratto derivazione – svincolo Villa d'Agri)
 - 6) PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2000 (svincolo Villa d'Agri-vasca Matina Maglianese)
 - 7) PROFILO SCHEMATICO DELLA CONDOTTA
 - 8) PROFILO LONGITUDINALE DELLA CONDOTTA (tratto derivazione – svincolo Villa d'Agri)
 - 9) PROFILO LONGITUDINALE DELLA CONDOTTA (tratto svincolo Villa d'Agri-vasca Matina Maglianese)
 - 10) OPERE D'ARTE - opere attraversamento fiumi e corsi d'acqua

- 11) OPERE D'ARTE - opere attraversamento strade
- 12) OPERE D'ARTE - posa condotta e pozzetti
- 13) PLANIMETRIA PARTICELLARE DI ESPROPRIO - comune di Marsico Nuovo, Paterno e Tramutola
- 14) PLANIMETRIA PARTICELLARE DI ESPROPRIO - comune di Marsicovetere e Viggiano
- 15) PIANO DI ESPROPRIO DESCRITTIVO
- 16) ELENCO PREZZI UNITARI
- 17) ANALISI NUOVI PREZZI
- 18) COMPUTO METRICO E STIMA
- 19) STIMA GENERALE
- 20) CALCOLO DELLE STRUTTURE IN C.A.
- 21) VERIFICA IDRAULICA
- 22) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – INCIDENZA MANO D'OPERA - ONERI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI - ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI
- 23) CRONOPROGRAMMA
- 24) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO –SCHEMA DI CONTRATTO
- 25) DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CATODICA
- 26) DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DELLE TUBAZIONI IN ACCIAIO
- 27) PIANO DI MANUTENZIONE
- 28) CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

4. La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

- A Disciplinare di gara
- B Bando di gara GUUE
- C Bando di gara GURI
- D Schema Domanda di partecipazione
- E Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF
- F Schema offerta economica
- G Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva
- H Schema contratto di avvalimento
- I Dichiarazione di avvalimento dell'operatore economico ausiliario
- L Patto di integrità
- M Dichiarazione di accettazione patto di integrità
- N Dichiarazione per informazioni antimafia
- O Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:

- a) gli operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- b) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

- c) gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
2. In caso di consorzi o raggruppamento temporanei d'impresa (di seguito RTI) ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le categorie di lavori che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.
 3. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
 4. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
 5. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
 6. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, munita del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciata dal Tribunale competente, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito riportati:

- A) requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
- B) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, del Codice:
- iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'operatore economico ha sede;
 - nel caso di Società Cooperative e di Consorzi fra Società Cooperative, iscrizione nell' Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico;
 - nel caso di concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia, dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
 - per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass;
- C) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83, comma 1, del Codice:
- a) Ai sensi dell'art. 84 del Codice gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono comprovare i requisiti di qualificazione mediante attestazione, in corso di validità, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e specializzate e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere come da tabella che segue:

Descrizione lavorazione	Cat.	Lavori a misura	Costi della sicurezza	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara				
						Class.	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile nei limiti del 40,00%	Qualificazione obbligatoria	SIOS
Acquedotti, opere di irrigazioni	OG6	€ 4.069.271,55	€ 53.983,31	4.123.254,86	85,49	IV-bis	Prevalente	SI	SI	NO
Strade, autostrade	OG3	€ 433.896,13	€ 5.752,58	439.648,71	9,11	II	Scorporabile	SI	SI	NO
Opere di difesa idraulica	OG8	€ 191.137,73	€ 2.538,46	193.676,19	4,02	I	Scorporabile	SI	SI	NO
Impianti energia elettrica	OG10	€ 65.903,60	€ 871,41	66.775,01	1,38	I	Scorporabile	SI	SI	NO
Totali		€ 4.760.209,01	€ 63.145,76	4.823.354,77	100,00					

- b) Gli operatori economici che intendono partecipare devono altresì dimostrare di possedere la Certificazione di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 o sistemi equipollenti, in corso di validità, rilasciate da organismi accreditati dalle norme europee. In caso di RTI, ciascuna impresa associata deve essere in possesso, direttamente o mediante avvalimento, delle certificazioni richieste.

D) Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 10, comma 1, lett. b):

- a) i requisiti di ordine generale di cui al comma 1, lett. A), l'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. di cui al comma 1, lett. B), devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, al consorzio, alla rete o al gruppo;
- b) se di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento, i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. C), devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- c) se di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del Regolamento, i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. C), devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente; le predette lavorazioni sono comunque da subappaltare, entro i limiti di legge, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, perché trattasi di lavorazioni a qualificazione obbligatoria. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:
 - a) i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui alla lett. C) sono regolati dall'art. 47 del Codice;
 - b) i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A) e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B), devono essere posseduti dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice e rispettare le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara:

- in forma individuale e contemporaneamente in forma associata;
- in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, dei consorzi o delle aggregazioni ai quali il soggetto partecipa.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.

- a) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- b) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- c) E' vietata, in conformità alle previsioni normative, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Art. 12 – Patto di integrità

1. Ciascun concorrente, a pena di esclusione, è tenuto a presentare espressa dichiarazione di accettazione (Elaborato M) dell'allegato Patto di integrità (Elaborato L), approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1347 del 11/12/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
2. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e d), del Codice, la suddetta domanda, contenete la dichiarazione di accettazione delle previsioni ex art. 1, comma 17, L. 190/2012, deve essere sottoscritta da ciascun partecipante al costituendo raggruppamento o consorzio.

Art. 13 – Sottoscrizione della documentazione

1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
 - a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice;
 - b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
 - d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del mandatario/capofila;
 - e) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti.
2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 14 – Avvalimento

1. Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice può essere dimostrato avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice è consentito l'avvalimento anche tra operatori facenti parte dello stesso raggruppamento/consorzio.
3. Qualora, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al presente appalto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.
4. Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 89 comma 1, il contratto (Elaborato H) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

5. Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (Elaborato I) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
6. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
7. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
8. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di altro concorrente.
10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
11. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 15 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Ente Committente, purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 105, comma 7 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Committenza almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Committente l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

3. I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
4. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile, attesa la natura specialistica delle prestazioni oggetto di affidamento, alla luce anche di quanto contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell'art. 105, comma 2, del Codice e nei modi disciplinati dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto.
5. L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

Art. 16 – Registrazione al sistema AVCPass

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito (Servizi ad accesso riservato AVCPASS Operatore economico) link: www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass e acquisire il relativo "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3 lett b. della Deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.
3. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione ANAC 157/2016.
4. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.
5. Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'operatore economico ausiliario.

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE

Art. 17 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

1. Il concorrente compila il DGUE secondo il modello dell'Elaborato E.
 2. Il DGUE è fornito esclusivamente in formato elettronico (DGUE), secondo modello di DGUE redatto mediante il servizio DGUE fornito dalla Commissione Europea <http://www.base.gov.pt/deucp/>
- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore*
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- Parte II – Informazioni sull'operatore economico*
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C*
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5 lett. F-Bis e F-Ter del Codice.

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - 6) PASSOE dell'ausiliaria;
- In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"*
- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « α » ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 11 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 11 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. all'art. 11 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. all'art. 11 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiarazione integrativa

Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5, lett. F-Bis e F-Ter del Codice (Elaborato O).

Art. 18 – Garanzie

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo di € 96.467,10 (novantaseimilaquattrocentosessantasette/10)
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore della Regione Basilicata - codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994. In tale caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e codice IBAN presso cui l'Amministrazione deve restituire la cauzione provvisoria versata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp.

2. Solo in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, deve essere presentata anche una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (Elaborato G). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 365 (trecentosessantacinque) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate.

Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo complessivo di € 140,00 (centoquaranta/00)
2. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.
3. Sul sito dell'ANAC, <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, è possibile consultare tutte le istruzioni operative per il pagamento della contribuzione di cui al precedente punto.
4. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
5. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
6. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 – Modalità di recapito dell'offerta

1. Le offerte telematiche devono essere inviate alla Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Lavori entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 22/09/2020**.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale SUA-RB tramite SPID;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione del paragrafo IV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è:

- In caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- In caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno raggruppamenti temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

L'offerta telematica deve contenere al suo interno: "Busta A-Documentazione amministrativa" e "Busta B-Offerta economica";

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo VI della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e tempo devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 21 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

1. La busta A contiene:

a) Domanda di partecipazione redatta in bollo da € 16,00 (il modello di domanda di cui all'Elaborato D contiene la relativa dichiarazione in merito alla marca da bollo). La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:

- i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n° 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

b. copia conforme dell'attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e specializzate e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere come da tabella che segue:

CPV	Categoria	Descrizione	Importo	Classifica
45247130-0	OG6 - prevalente	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	4.123.254,86	IV-bis
45247130-0	OG3 - scorporabile	Strade, autostrade	439.648,71	II
45247130-0	OG8 - scorporabile	Opere di difesa idraulica	193.676,19	I
45247130-0	OG10 - scorporabile	Impianti trasformazione energia elettrica	66.775,01	I

c. nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n° 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n° 122;

- d. DGUEe, redatto secondo le disposizioni dell'art. 17 del presente Disciplinare (Elaborato E);
 - e. Dichiarazioni integrativa (Elaborato O) in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5 lett. F-Bis e F-Ter del Codice;
 - f. garanzia provvisoria, secondo le disposizioni dell'art. 18 del presente Disciplinare di gara. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga presentata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni, in corso di validità, in proprio possesso;
 - g. dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, così come previsto dall'art. 93, comma 8, del Codice per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice (Elaborato G);
 - h. PASSOE, secondo le disposizioni dell'art. 16 del presente Disciplinare di gara;
 - i. Documentazione attestante il pagamento del contributo in favore dell'ANAC, secondo le disposizioni dell'art. 19 del presente Disciplinare di gara;
 - j. Attestazione di avvenuto sopralluogo, previsto al punto 18 dell'art. 8 del presente Disciplinare di Gara, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Basilicata;
 - k. Patto di Integrità (Elaborato L) sottoscritto dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati incaricate dell'esecuzione della prestazione;
 - l. Dichiarazione di accettazione Patto di Integrità (Elaborato M) sottoscritta dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTP/Consorzi la stessa dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
 - m. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Elaborato N) compilato dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
 - n. Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o sistemi equipollenti, in corso di validità, rilasciate da organismi accreditati dalle norme europee. In caso di RTI, ciascuna impresa associata deve essere in possesso, direttamente o mediante avvalimento, delle certificazioni richieste;
- b) Le documentazioni non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno assoggettate, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.
- c) Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A - Documentazione amministrativa".
- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto;

- ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Il predetto atto costitutivo deve contenere una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
- i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.
- e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 - quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 - quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione,

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- d) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente Disciplinare, il concorrente deve inserire nella documentazione della Busta A, a pena di esclusione:
- a) la dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Elaborato I);
 - b) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (Elaborato H);
 - c) DGUE come previsto all' art. 17 del presente Disciplinare di gara.

Art. 22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta economica

1. La "BUSTA B – Offerta economica", contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica generata in automatico dal sistema e-procurement con indicazione delle percentuali di ribasso, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge con allegata documentazione del pagamento della marca da bollo di € 16,00.
2. Le documentazioni non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno assoggettate, con spese a carico del concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.
3. A pena di esclusione, l'offerta economica non può essere superiore all'importo previsto a base di gara soggetto a ribasso di € 4.760.209,01 (al netto degli oneri per la sicurezza), oltre IVA come per legge.
4. L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, il ribasso percentuale proposto per l'esecuzione dei lavori con l'indicazione di tre cifre decimali dopo la virgola, chiaramente indicato in lettere e cifre. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più favorevole all'Amministrazione. Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 23 – Criterio di aggiudicazione

1. La gara è aggiudicata ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice secondo il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, calcolata come previsto dall'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice.
2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
3. Nel caso di offerte uguali rispetto al medesimo miglior ribasso, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.

Art. 24 – Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **29/09/2020**, alle ore **10:30** presso la sede della Regione Basilicata – Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in via Vincenzo Verrastro n. 4 – Potenza, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica

delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. È ammesso un rappresentante per concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00263> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00263> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il Seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 27 del presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, procedendo nei modi di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Il Seggio di gara è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Una volta approvato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e che ne sia stato dato avviso ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, previa convocazione della seduta nelle forme previste dal presente disciplinare, il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della buste telematiche contenenti le offerte economiche e a dare lettura dei ribassi offerti, disponendo l'esclusione delle offerte che risultino parziali, plurime, condizionate, alternative, irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, o inammissibili perché in aumento, ai sensi ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. c) del Codice.

Data lettura delle offerte economiche ammesse, il Seggio di gara formula la graduatoria in funzione del ribasso offerto e, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici, procede al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice mentre ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a quindici, procede al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2-bis del Codice, annotando nella graduatoria le offerte il cui ribasso è pari o superiore alla soglia di anomalia; nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del Codice.

Nel caso in cui il numero delle offerte economiche ammesse sia pari o superiori a dieci, il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice e

formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta risulti prima in graduatoria in seguito all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Art. 25 – Verifica dell'anomalia delle offerte

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse:
 - Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
 - Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto, esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB e/o a mezzo PEC, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
 - A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
 - Il Responsabile del Procedimento, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
2. Il Responsabile del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in presenza di una sola offerta valida, di non procedere alla verifica dell'anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, sempre che l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 26 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

1. L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.
2. Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
3. In caso di ulteriori impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
4. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.
5. L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data fissata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del Codice, in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
6. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

7. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimabile in € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
8. La stazione appaltante chiede tali rimborsi a mezzo PEC all'aggiudicatario con indicazione degli estremi di pubblicazione del bando, degli ordini emessi dalla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie e con allegata relativa fattura.
9. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
10. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 27 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEe, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUEe e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale SUA-RB, un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 28 – Ulteriori disposizioni

1. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
2. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
3. L'offerta vincola il concorrente per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.
4. Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2 del Codice.
5. La Regione Basilicata ed il Consorzio di Bonifica della Basilicata si impegnano ad avvalersi della Clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico o dei componenti la compagine sociale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art.317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
6. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ed in conformità alle disposizioni del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali 27/4/2016 n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
3. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e, eventualmente, a quelli relativi al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, è consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.